



COMUNE DI CASALVOLONE

Provincia di Novara

VIA ROMA N. 81 – 28060 CASALVOLONE TEL. (0161) 315157 FAX (0161) 315197 P.IVA 00440560035

E-Mail: municipio@comune.casalvolone.no.it PEC: casalvolone@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10

Casalvolone, 22 Maggio 2026

Oggetto: POSA IN OPERA DI N° 2 DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' IN VIA MARCONI

IL SINDACO

Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato.

Considerato che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Locale è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli che transitano in Via Marconi

Visto l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Visto il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

Ritenuto, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi artificiali, al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l'incolumità pubblica.

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l'art. 42 concernente la segnaletica complementare.

Visto il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità.

Visto il D. M. 5 Novembre 2001 e ss.mm.

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr 4 del 03/02/2025 a responsabile del servizio dell'area vigilanza

ORDINA

L'installazione di nr 2 rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali prefabbricati in gomma di larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 5 cm in Via Marconi all'altezza dei civici nr 45 e 94

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante l'apposizione della relativa segnaletica e l'affissione all'albo pretorio comunale e sarà fatta rispettare da tutti coloro che ne hanno il dovere per legge. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034. Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica stradale, ai sensi degli artt. 37 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30.04.1992, n.285 e 74 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.495. Gli agenti della Forza pubblica, la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza. Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.d.S.


IL SINDACO
EZIO BINTANIDA

